

Allegato CC. u. 6  
dec 31.1.91

**REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI**

**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**CAPO I**

**ART. 1**

1. Il presente regolamento determina, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di contributi, sovvenzioni, ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati.

**TITOLO II - SETTORE SOCIALE**

**CAPO I**

**ART. 2**

1. Il Comune agevola con sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari le persone, gli enti pubblici e privati che operano nei settori dell'assistenza, della cultura, dello sport e delle attività ricreative.

**ART. 3**

1. Hanno titolo ad essere ammessi alle sovvenzioni, ai contributi, ai sussidi e agli ausili finanziari comunali tutti gli organismi, le associazioni, i gruppi, le istituzioni, le cooperative, le fondazioni:
  - a) che operano nei settori dell'assistenza, della cultura, dello sport e delle attività ricreative;
  - b) che hanno la loro sede principale o secondaria nel territorio del Comune di Mason Vicentino oppure che svolgono la loro attività, principalmente anche se non in modo esclusivo, a favore di cittadini, singoli o associati, domiciliati nel Comune di Mason Vicentino;
  - c) che operano senza scopo di lucro.

ART. 4

1. Possono essere ammessi alle sovvenzioni, ai contributi, ai sussidi e agli ausili finanziari comunali:
  - a) le attività assistenziali dirette al recupero psico-fisico di individui e famiglie e a prevenire situazioni di disagio familiare o sociale;
  - b) le iniziative dirette all'organizzazione di attività didattiche, culturali e formative a favore di giovani, adulti ed anziani;
  - c) le manifestazioni e le attività di particolare rilievo artistico, culturale e civile;
  - d) le attività dirette a favorire la pratica e la diffusione dello sport fra i giovani;
  - e) le attività e le manifestazioni sportive di particolare rilievo;
  - f) le attività e le manifestazioni dirette all'occupazione del tempo libero.

ART. 5

- 1) Per ottenere le sovvenzioni, i contributi, i sussidi e gli ausili finanziari comunali, i soggetti indicati al precedente articolo 3 devono presentare, entro il 30 Giugno di ciascun anno, domanda al Sindaco contenente:
  - a) la denominazione e la sede del richiedente;
  - b) la/e attività istituzionalmente svolta/e;
  - c) una descrizione dell'attività, iniziativa o della manifestazione organizzata/e e/o promossa/e, per la/e quale/i si richiede l'intervento finanziario comunale;
  - d) un sommario preventivo dei costi di gestione dell'Ente oppure della singola iniziativa, a seconda che l'intervento finanziario sia richiesto, rispettivamente, a sostegno dell'attività complessiva del richiedente o della singola iniziativa a cui si riferisce la richiesta stessa;
  - e) l'indicazione del soggetto responsabile dell'iniziativa, a cui devono essere rivolte le comunicazioni del Comune, nonché delle modalità per quietanzare il mandato di pagamento emesso dal Comune;
  - f) la sottoscrizione per esteso e leggibile del Presidente dell'ente richiedente o della persona responsabile dell'iniziativa.
2. Dopo l'istruttoria dell'ufficio che attesterà la rispondenza della richiesta ai presenti criteri, la Giunta delibererà, in base alle disponibilità degli stanziamenti previsti in bilancio, la misura dell'intervento finanziario comunale oppure indicherà i motivi del mancato accoglimento della richiesta.
3. L'intervento finanziario comunale verrà erogato:
  - a) per il 50% ad avvenuta esecutività della deliberazione di

- assegnazione;
- b) per il restante 50% su presentazione del rendiconto della gestione dell'ente, se concesso a sostegno dell'attività complessiva dell'ente, oppure, dell'attività, iniziativa o manifestazione che ha beneficiato dell'intervento finanziario stesso;

#### ART. 6

1. Per le iniziative nel settore dell'assistenza, della cultura e dello sport, aventi carattere di continuità o dirette alla realizzazione di opere strutturali, fruibili in tutto o in parte da tutti i cittadini, la contribuzione del Comune:
  - a) è subordinata alla stipulazione di una convenzione che stabilisca i reciproci obblighi e, se ricorre l'ipotesi, la destinazione della struttura ad uso pubblico;
  - b) è commisurata al valore economico dell'intervento proposto e all'utilità pubblica dello stesso.
2. La misura del contributo di cui al precedente comma è stabilita nella convenzione di cui alla lettera a) dello stesso comma.

#### CAPO II

#### ART. 7

1. Il Comune interviene, direttamente oppure, nei casi consentiti dalla legge, mediante delega all'Unità locale socio-sanitaria, con prestazioni economiche sia in denaro che in natura a favore:
  - a) di singoli o famiglie in condizioni di particolari necessità economiche;
  - b) delle persone di cui gli artt. 8 e 55 della legge 20 febbraio 1948, n. 75;
  - c) degli emigrati che rimpatriano definitivamente nel Comune di Mason Vicentino;
  - d) dei soggetti che necessitano di un reinserimento sociale;

#### ART. 8

1. Gli interventi finanziari del Comune a favore dei soggetti di cui al precedente art. 7 avverrà secondo il criterio del "minimo vitale".
2. Per "minimo vitale" si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuali e familiari integrato con la considerazione di alcuni bisogni di vita di relazione. Esso è calcolato su una quota base mensile, pari alla pensione minima per i lavoratori erogata dall'INPS al primo gennaio di ogni anno.

3. IL "minimo vitale" del nucleo familiare composto di più persone è calcolato sommando le seguenti quote:
  - a) il primo componente: 100% della quota base;
  - b) il secondo componente: 70% della quota base;
  - c) altri familiari/componeti: 20% della quota base;
  - d) per i componenti del nucleo familiare che, a seguito di malattia od infortunio, si trovano in uno stato di parziale o di totale non autosufficienza, attestato da certificato medico: 120% della quota base.
  - e) per spese documentate di assistenza infermieristica e di frequenza a centri educativi e scolastici (Scuole di ogni ordine e grado, centri terapeutici o comunità per la riabilitazione): 10% della quota base;
  - f) per spese di riscaldamento, limitatamente al periodo in cui è consentito l'utilizzo dell'impianto termico: 10% della quota base.
4. Gli importi dell'affitto vanno aggiunti alle quote di cui ai commi precedenti nel loro reale ammontare e sempre che non superi l'importo massimo pari a L. 200.000.
5. Il "minimo vitale" della persona sola è pari al 120% della quota base, maggiorata delle spese di cui alle lettere e) e F) del comma 4 e di cui al comma 5 del presente articolo calcolate nella misura indicata dalle predette disposizioni.

#### ART.9

1. L'entità del contributo da erogare per assicurare il "minimo vitale" è pari alla differenza fra il "minimo vitale" stesso, calcolato secondo le modalità di cui al precedente art. 8, ed il reddito accertato. Il contributo verrà erogato mensilmente. La Giunta Municipale delibererà l'ammontare del contributo da corrispondere.

#### ART. 10

1. Per ottenere il contributo di cui al precedente art. 9 dovrà essere presentata apposita richiesta indirizzata al Sindaco contenente tutte le notizie e le dichiarazioni dirette ad accertare la composizione, la situazione abitativa, il reddito e i beni immobili di proprietà del nucleo familiare, nonché la mancanza di persone obbligate agli alimenti. Non devono essere considerati l'alloggio occupato dalla famiglia e gli immobili, che per il loro stato di conservazione o per la loro dislocazione siano difficilmente commerciabili o di scarso valore economico.
2. La domanda e la dichiarazione sono ricevute dal responsabile

dell'ufficio per i servizi sociali dal Comune.

3. Gli accertamenti eventualmente necessari per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese devono essere effettuati d'ufficio, e, solo nei casi in cui ciò non sia possibile, mediante la richiesta di produzione di documenti.

### CAPO III

#### ART.11

1. Il Comune agevola il ricovero nelle apposite strutture residenziali delle persone che non riescono a vivere in modo autonomo nel proprio ambiente, mediante un concorso nel pagamento della reta di degenza.
2. Il concorso del Comune deve essere tale da assicurare all'assistito una quota pari al 20% della pensione minima per il lavoratore erogata dall'IMPS al 1° Gennaio di ciascun anno.
3. Nel rispetto del limite di cui al precedente comma, il concorso del Comune è subordinato:
  - a) alla mancanza di Persone obbligate agli alimenti oppure all'esistenza di persone obbligate agli alimenti in condizioni di indigenza o sprovviste di reddito superiore al "minimo vitale", determinato ai sensi del precedente art. 9;
  - b) all'insufficienza del reddito dell'assistito per il pagamento dell'intera o di quota parte della rete di ricovero.
4. Il Comune provvederà al recupero delle somme pagate, qualora sia accertata l'esistenza di beni immobili di proprietà dello stesso assistito, con esclusione dell'alloggio di proprietà direttamente utilizzato per propria abitazione.
5. Dopo l'istruttoria dell'ufficio dei servizi sociali che proporrà la misura del concorso Comunale sulla base dei criteri fissati dal presente articolo, la Giunta provvederà a determinare l'importo dell'intervento finanziario del Comune.

### CAPO IV

#### ART. 12

1. La Giunta comunale, sulla base di apposita relazione dell'ufficio per i servizi sociali, potrà disporre l'erogazione di contributi economici "una tantum" a favore di individui o famiglie che versano in particolari situazioni di bisogno, non ricomprese nelle fattispecie considerate dal precedente Capo. Il contributo "una tantum" non è repetibile nello stesso anno.

### CAPO V

ART. 13

1. Il Comune allo scopo di favorire il diritto allo studio, concede agevolazioni economiche consistenti nella riduzione del contributo dovuto dall'utenza dei servizi di assistenza scolastica di competenza del Comune stesso.
2. Le riduzioni di cui al precedente comma sono calcolate sulla misura della contribuzione dell'utenza nei servizi di assistenza scolastica, determinata dalla Giunta Comunale, entro il 30 Maggio di ciascun anno per l'anno scolastico successivo, sulla base dei costi e dei servizi stessi.

ART. 14

1. Il Comune, per le finalità di cui al precedente articolo, concede contributi alle istituzioni scolastiche per l'acquisto di materiale didattico, in misura non superiore del 50% della spesa sostenuta.
2. La misura del contributo è determinata dalla Giunta Comunale entro il limite di cui al precedente comma, sulla base del rendiconto della spesa sostenuta dalla istituzione scolastica, debitamente documentato.

TITOLO III SETTORE ECONOMICO

CAPO I

ART. 15

1. Il Comune interviene con ausili finanziari per sostenere le attività artigianali di produzione di beni e servizi e le attività commerciali.
2. Gli interventi finanziari del Comune sono diretti esclusivamente ad agevolare la costituzione di fondi di garanzia per l'accesso al credito o di fondi comuni per contrarre polizze assicurative a copertura dei rischi imprenditoriali.

CAPO II

ART. 16

1. Il Comune interviene con contributi per sostenere le attività agricole mediante l'erogazione di contributi:  
A) AGLI ALLEVATORI:

- a - per ogni vacca fecondata naturalmente da tori di elevata genealogia, di razza bruno-alpina, frisona italiana e rendena;
- b - per ogni vacca fecondata artificialmente con seme proveniente da tori di elevata genealogia di razza bruno - alpina americana e di altre razze ivi comprese quelle da carne;
- c - per la buona tenuta di tori di razza bruno-alpina di alta genealogia, adibiti alla monta pubblica;
- d - per la perdita di ogni capo bovino adulto, le cui carni vengono destinate alla distruzione, qualora venga assunto l'obbligo di sostituire, entro sei mesi dall'evento dannoso, l'animale con altro capo bovino, munito di certificato sanitario;
- e - per ogni manza selezionata gravida, di razza bruno-alpina, limousine e frisona italiana acquistata, qualora venga assunto l'impegno di tenere il capo bovino almeno tre anni, salvo casi forza maggiore;
- f - per gli interventi di risanamento igienico delle stalle e di acquisto di materiale per la produzione e la conservazione igienico-sanitario del latte;
- g - che iniziano l'allevamento di ovini, entro il limite massimo del 30% della spesa di acquisto delle pecore da carne (minimo capi 10) e del 50% della spesa di acquisto del materiale per la recinzione del pascolo;
- h - per l'ampliamento o la costruzione di nuove concimaie realizzate nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;

B) GLI IMPRENDITORI AGRICOLI ANCHE NON A TITOLO PRINCIPALE;

- a - per l'avvio di nuove attività agricole complementari quali l'apicoltura (con almeno due arnie) e l'elicicoltura;
- b - per il nuovo impianto di colture silvicole specializzate pregiate (tipo il noce) o di colture specializzate da frutto (tipo il ciliegio) o di colture di piccola frutta da sottobosco (tipo lampone);
- c - nelle spese per l'acquisto di materiale e/o l'impiego di macchine operatrici per la manutenzione, l'allargamento e la sistemazione delle strade rurali di accesso alle loro aziende e ai loro fondi (strade poderali), delle strade che servono una pluralità di aziende (strade interpoderali e silvo forestali), di corti interne alle contrade che servono una pluralità di edifici rurali nonchè di muri di contenimento in sasso dei terreni agricoli che si trovano, in particolare, in prospicenza di strade comunali, vicinali e interpoderali;

C) A GRUPPI DI IMPRENDITORI AGRICOLI O DI ALLEVATORI E ALLE LORO ASSOCIAZIONI:

- a - nelle spese di organizzazione di incontri di divulgazione e di aggiornamento a favore dello sviluppo del settore agricolo e zootecnico;
- b - nelle spese per la realizzazione di prove foraggiere con l'uso di sementi selezionate per campi dimostrativi per la cultura del foraggiere;

2. La misura del contributo non può essere superiore:

- al 50% del costo sostenuto per la fecondazione per le ipotesi di cui alle lettere Aa e Ab;
- a L. 250.000 per ogni capo, per l'ipotesi di cui alla lettera Ac;
- al 40% del valore dell'animale (fino ad un massimo di L. 900.000), debitamente documentato, per le ipotesi di cui alle lettere Ad, Ae;
- al 40% della spesa sostenuta, accertata dall'Ufficio tecnico comunale, per le ipotesi di cui alle lettere Af e Ah (300.000), accertata dall'Ufficio Comunale, per gli interventi di cui alla lettera Ba;
- al 50% della spesa sostenuta (fino ad un massimo di L. 600.000), accertata dall'Ufficio comunale, per l'ipotesi di cui alla lettera Bb;
- al 30% della spesa sostenuta, accertata dall'Ufficio Tecnico comunale, per le ipotesi di cui alla lettera Bc;
- al 20% della spesa sostenuta, debitamente documentata, per le ipotesi di cui alle lettere Ca e Cb.

3. I contributi stabiliti in misura fissa nel precedente comma potranno essere aumentati dalla Giunta Comunale con riferimento al tasso ufficiale di inflazione registrato nell'anno precedente.

ART. 17

1. Per ottenere i contributi di cui al presente Capo i soggetti interessati devono presentare, entro il 30 Giugno di ogni anno, domanda al Sindaco.
2. La Giunta Comunale, sulla base dell'istruttoria dell'Ufficio Comunale competente che attesterà la rispondenza della domanda ai criteri fissati dai precedenti articoli 18 e 19, dispone l'assegnazione del contributo entro il limite complessivo dello stanziamento previsto in bilancio per tali interventi, oppure il motivato rigetto della domanda.

ART. 18

ART. 18

1. La misura del contributo comunale è calcolata al netto di eventuali contributi ricevuti allo stesso titolo da altri enti.

TITOLO IV TERRITORIO-AMBIENTE

CAPO I

ART. 19

1. Il Comune interviene con contributi per favorire il miglioramento e l'estensione delle reti viarie, acquedottistica e fognaria nelle strade vicinali, nelle contrade e nelle zone periferiche nei limiti e nel rispetto dei criteri fissati nel presente Capo.

ART. 20

1. Il Comune concede contributi, anche sotto forma di fornitura del materiale necessario per la realizzazione dell'intervento quando esso viene eseguito direttamente dai soggetti di cui all'art. 21:
  - a - per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito, in misura variabile da un quinto sino alla metà della spesa, secondo la diversa importanza della strada;
  - b - per la sistemazione e la ricostruzione delle strade vicinali non soggette ad uso pubblico, in misura non eccedente il quinto della spesa;
  - c - per la costruzione o la manutenzione straordinaria, mediante la sostituzione delle tubazioni, di acquedotti rurali nonchè per l'installazione di impianti di potabilizzazione dell'acqua nelle contrade - con esclusione delle spese relative ai lavori di allaccio alle singole abitazioni o alle stalle che rimangono in ogni caso a carico degli interessati, in misura non superiore alla metà della spesa;
  - d - per la costruzione di reti fognarie e di impianti terminali di depurazione a servizio dei fabbricati esistenti nelle contrade, in misura non superiore alla metà della spesa.

ART. 21

1. Hanno titolo alla concessione dei contributi gli utenti delle strade vicinali e i residenti nelle contrade che si costituiscono in consorzi, anche di fatto, per la realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo.

2. La domanda di contributo dovrà essere presentata, entro il 30 Giugno di ciascun anno, al Sindaco del Comune contenente:
  - a) una sommaria descrizione dell'intervento da eseguire;
  - b) la/e persona/e a cui dovrà/anno essere indirizzate le comunicazioni del Comune e a cui dovrà/anno essere intestato/i il/i mandato/i di pagamento del contributo;
  - c) la dichiarazione sottoscritta dai proprietari di messa a disposizione dell'eventuale porzione di terreno necessaria ai lavori.

ART. 22

1. La Giunta Comunale fissa annualmente, con apposita deliberazione da adottare entro il 30 Maggio l'elenco dei prezzi unitari delle varie categorie di lavori stradali, acquedottistici e fognari, sulla base dei quali il funzionario dirigente l'ufficio tecnico comunale calcolerà la spesa necessaria per la realizzazione di ogni singolo intervento ammesso a contributo. Per la determinazione dei prezzi, la Giunta farà riferimento ai prezzi medi di mercato vigenti alla data di adozione della deliberazione.
2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, la Giunta comunale, sulla base dell'istruttoria dell'ufficio tecnico comunale che attesterà la rispondenza della domanda ai criteri fissati dai precedenti articoli 19 e 20, dispone l'assegnazione dei contributi entro il limite complessivo dello stanziamento previsto in bilancio per tali interventi, oppure il motivato rigetto della/e domanda/e.

ART. 23

1. I lavori ammessi a contributo dovranno essere iniziati entro 60 giorni dalla comunicazione della concessione del contributo stesso ed ultimati entro un anno dalla data del loro inizio.
2. Avuta comunicazione dell'ultimazione dei lavori, il funzionario dirigente l'ufficio tecnico comunale redigerà:
  - a - lo stato finale dei lavori;
  - b - il certificato di regolare esecuzione.
3. L'erogazione del contributo verrà effettuata sulla base della documentazione di cui al precedente comma.
4. Resta a carico dei soggetti beneficiari del contributo l'onere di munirsi delle concessioni, licenze, autorizzazioni, nulla-osta e di quanto altro necessario per realizzare l'intervento ammesso al contributo stesso.

ART. 24

1. La misura del contributo comunale deve essere calcolata al netto di

eventuali contributi ricevuti allo stesso titolo da altri enti.

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 25

1. Per l'anno 1990 verranno prese in considerazione tutte le domande pervenute al protocollo generale del Comune entro il 30 Aprile.

ART.26

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio della deliberazione di approvazione divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge.

\*\*\*\*\*

Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 31.01.1991

- pubblicata all'albo pretorio dal 19.2.91 al 05.03.1991
- ricevuta dal Comitato regionale di controllo il 21.02.91 al n. 003153
- divenuta esecutiva il 08.04.1991
- ripubblicata all'albo pretorio il 12.03.1991 per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO



ALLEGATO ALLA TARI